



Prefettura di Potenza
Prefettura di Salerno



S.I.S. s.c.p.a.

Per M. M. M.

ANAS S.p.A.



Prot. CDG-0052700-I del 10/04/2008
2684634

PROTOCOLLO D'INTESA AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

tra

PREFETTURA – U.T.G. DI POTENZA

PREFETTURA – U.T.G. DI SALERNO

ANAS Spa

e

S.I.S. s.c.p.a. – Contraente Generale

LAVORI DI AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO DELL'AUTOSTRADA

SALERNO-REGGIO CALABRIA

(2° MACROLOTTO dal km108+000 al km139+000)

[Signature]

[Signature]



Prefettura di Potenza
Prefettura di Salerno



S.I.S. s.c.p.a.

- La Prefettura – U.T.G. di Potenza, nella persona del Prefetto *pro-tempore*, Dott. Luciano Mauriello;
- La Prefettura – U.T.G. di Salerno, nella persona del Prefetto *pro-tempore*, Dott. Claudio Meoli;
- l'ANAS Spa, nella persona del Direttore Centrale Nuove Costruzioni, Dr. Ing. Gavino A. Coratza, all'uopo delegato dal Presidente;
- il CONTRAENTE GENERALE Consorzio S.I.S. s.c.p.a., nella persona dell'Ing. Claudio Dogliani, appositamente delegato dai legali rappresentanti;

PREMESSO

- che nel 1° Programma delle Opere Strategiche, approvato con deliberazione del CIPE n. 121 del 21.12.2001, risultano ricompresi gli interventi relativi ai lavori di adeguamento e ammodernamento dell'Autostrada Salerno - Reggio Calabria;
- che il Consorzio S.I.S. s.c.p.a. come in epigrafe indicato, è aggiudicatario, nella qualità di Contraente Generale, della "Licitazione Privata" con procedura d'urgenza DG 48/04 relativa all'affidamento delle attività di realizzazione del 2° Macrolotto relativo ai lavori di ammodernamento e adeguamento dell'Autostrada Salerno-Reggio Calabria (tratto ricompreso tra il Km 108+000 ed il Km 139+000), la cui aggiudicazione avvenuta in data 2.5.2006 è stata disposta con D.A. del Presidente di ANAS S.p.A. n° 80 del 9.8.2006;
- che l'intervento in parola è disciplinato dalle disposizioni recate dal Decreto Legislativo n° 190 in data 20.8.2002;
- che l'A.N.A.S., nella sua qualità di soggetto aggiudicatore, provvede, ai sensi dell'art. 9, comma 3, lett. e) del Decreto Legislativo 20.8.2002, n° 190 e della Delibera CIPE 116/2006, alla "stipula di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano";

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Prefettura di Potenza
Prefettura di Salerno



S.I.S. s.c.p.a.

- che, sulla base del Capitolato Speciale di Affidamento a Contraente Generale, quest'ultimo resta impegnato a recepire le prescrizioni contenute nei predetti accordi;
- che i lavori ricadono nei territori delle province di Potenza e Salerno, sicché le autorità competenti in materia di sicurezza, di cui è cenno nell' art. 9 del Decreto Legislativo 190/2002, sono da individuare nel Prefetto di Potenza e nel Prefetto di Salerno;
- che, sulla base delle indicazioni all'uopo fornite dal Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (C.C.A.S.G.O.), di cui al Decreto Interministeriale del 14.3.2003, è opportuno che l'accordo, cui fa riferimento il richiamato art. 9 del Decreto Legislativo 190/2002, sia esteso anche alla partecipazione del Contraente Generale, il quale, a mente dello stesso articolo (comma 2, lett. g), presta la propria collaborazione al soggetto aggiudicatore ai fini della prevenzione delle infiltrazioni della criminalità, avendo l'obbligo di fornirgli, a tale scopo, ogni utile elemento di informazione;
- che con nota COM 3002/2 del 13.4.2007, il Coordinatore del C.C.A.S.G.O. ha comunicato che le verifiche per l'accertamento del pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata debbono essere effettuate alla stregua dei criteri più rigorosi, esplicitati nella Direttiva di giugno 2005, con il necessario ampliamento dei controlli antimafia ad ogni attività, anche propedeutica alla fase di realizzazione dell'opera, che possa comportare comunque rischi di infiltrazione criminale;
- che con la stessa nota del 13.4.2007 il Coordinatore del C.C.A.S.G.O. ha disposto l'accentramento presso la Prefettura di Potenza delle richieste di *informazioni* riguardanti potenziali affidatari e subaffidatari o terzi soggetti con sede in altre province in ragione della prevalente competenza territoriale ed allo scopo di semplificare le procedure.

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:



Prefettura di Potenza
Prefettura di Salerno



S.I.S. s.c.p.a.

Capo I

Verifiche antimafia

Art. 1

1. Il Consorzio S.I.S. s.c.p.a., nella qualità di Contraente Generale, in appresso denominato C.G., comunica tempestivamente alla Prefettura - U.T.G. di Potenza i dati relativi alle Società, anche individuali, e/o Imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, cui intende affidare l'esecuzione dei lavori o di cui intende avvalersi nell'affidamento di servizi, noli o trasporti, o per la fornitura di materiali facenti parte comunque del ciclo produttivo o comunque strettamente inerenti alla realizzazione dell'opera, fatta eccezione per i dati relativi ai concessionari e/o gestori licenziatari di Stato.
2. Fermi restando gli obblighi ai sensi del Capitolato Speciale di Affidamento, il C.G. per i contratti di cui al primo comma, e con esclusione di quelli di cui al comma 5 dell'art. 4, richiede alla Prefettura di Potenza la "informazione antimafia" allegando alla detta richiesta un originale, in corso di validità, del certificato della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato) con "dicitura antimafia" relativo alla Società, Impresa o Ditta individuale con la quale si intende sottoscrivere il contratto o l'affidamento, o relativamente alla quale si intende concedere l'autorizzazione all'affidamento di un subcontratto. Nel caso in cui il soggetto con il quale si intende sottoscrivere il contratto o l'affidamento, o relativamente al quale si intende concedere l'autorizzazione all'affidamento di un subcontratto, sia una Società di capitali, dovrà essere altresì allegata alla detta comunicazione una dichiarazione del legale rappresentante della Società ai sensi del D.P.C.M. 11.5.1991, n° 187, e, nei casi in cui una persona giuridica risulti possessora di quote o di azioni, dovrà essere prodotta la medesima dichiarazione atta a consentire di risalire alla persona fisica detentrica delle quote.
3. Il C.G. con l'adesione al presente Protocollo, allo scopo di coadiuvare nell'attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione dell'opera e condividendo l'opportunità di rafforzare tale attività con un adeguato sistema sanzionatorio, si impegna ad inserire, nei contratti indicati al comma 1, apposita clausola con la quale il terzo Affidatario assume l'obbligo di fornire allo stesso C.G. gli stessi dati precedentemente



Prefettura di Potenza
Prefettura di Salerno



S.I.S. s.c.p.a.

indicati e relativi alle Società e alle Imprese subappaltatrici e/o sub affidatarie interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione dell'opera. Nella stessa clausola verrà stabilito che le Imprese di cui sopra accettano esplicitamente quanto convenuto con il presente protocollo, ivi compresa la possibilità di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o subcontratto nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso le imprese affidatarie, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento da parte del C.G. nei casi indicati nel successivo art. 4, comma 2, del presente protocollo.

Art. 2

1. L'obbligo di conferimento dei dati di cui all' art. 1 sussiste:

- a) per i contratti e gli affidamenti conclusi dal C.G. per qualunque importo;
- b) per i subcontratti e sub affidamenti autorizzati dal C.G. e conclusi dal terzo Affidatario per qualunque importo.

2. L' obbligo di conferimento dei dati sussiste sempre per le prestazioni di servizi, le forniture, i noli a caldo ed a freddo e per ogni ulteriore prestazione agli stessi connessa o collegata, e in particolare per le tipologie di prestazioni di seguito elencate a puro titolo esemplificativo affidate direttamente dal C.G. o sub affidate dal terzo Affidatario:

- trasporto di materiali a discarica;
- smaltimento rifiuti;
- fornitura e/o trasporto terra;
- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
- acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per realizzazione di opere in terra;
- fornitura e/o trasporto di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- forniture di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera (qualora il subcontratto non debba essere assimilato a "subappalto" per la ricorrenza del comma 12 dell'art. 18 della legge n. 55/1990);
- noli a freddo di macchinari;
- noli a caldo (qualora il subcontratto non debba essere assimilato a "subappalto" per la ricorrenza del comma 12 dell'art. 18 della legge n. 55/1990);



Prefettura di Potenza
Prefettura di Salerno



S.I.S. s.c.p.a.

- servizi di guardiania di cantieri;
- servizi di autotrasporti.

Art. 3

1. Ai fini delle "informazioni" previste dall'art. 10 del D.P.R. 3.6.1998, n° 252, i dati di cui all'art. 2 del presente protocollo sono comunicati dal C.G. prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere all'autorizzazione dei subcontratti o dei sub affidamenti di cui al medesimo art. 2. Gli stessi dati sono comunicati a cura del C.G. anche all'ANAS Spa, ai fini dell'esercizio dei suoi compiti d'Alta Sorveglianza sulla realizzazione dell'opera. Le comunicazioni dei dati debbono essere effettuate anche su supporto informatico.
2. L'ANAS Spa s'impegna a costituire, sulla base dei dati acquisiti dal C.G., una banca dati relativa alle Imprese che partecipano, a qualunque titolo, all'esecuzione dei lavori.
3. Il C.G. ha l'obbligo di comunicare senza ritardo ogni eventuale variazione relativa ai dati conferiti a norma del presente articolo, in particolare provvedendo alla tempestiva segnalazione di ogni variazione inerente agli assetti societari, fino al completamento dell'opera.

Art. 4

1. Nei casi previsti dall'art. 10 del D.P.R. 3.6.1998, n° 252, qualora a seguito di tali verifiche emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle Società o Imprese interessate, il C.G. non può stipulare il contratto o concludere l'affidamento o non può autorizzare il subcontratto o sub affidamento. In tali casi, inoltre, l'esito delle verifiche effettuate è comunicato dalla Prefettura di Potenza all'ANAS Spa e al C.G. con la massima urgenza.
2. Nei casi d'urgenza previsti dall'art. 11, comma 2 del D.P.R. 3.6.1998, n° 252, previa comunicazione all'ANAS Spa della comunicazione d'urgenza certificata dal Direttore dei Lavori, ovvero quando, ai sensi della stessa norma, è possibile procedere anche in assenza delle "informazioni" della Prefettura, per i contratti, gli affidamenti, i subcontratti e sub affidamenti stipulati, conclusi o autorizzati, il C.G. effettua senza ritardo ogni adempimento



ANAS S.p.A.



*Profettura di Potenza
Profettura di Salerno*



S.I.S. s.c.p.a.

necessario a rendere operativa la *clausola risolutiva espressa*, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale quando le verifiche disposte abbiano dato gli stessi esiti indicati al comma 1. In detti casi il C.G. comunica senza ritardo all'ANAS Spa l'attivazione della *clausola risolutiva espressa* e la conseguente estromissione della Società o Impresa cui le "informazioni" si riferiscono.

3. Fuori dei casi previsti dall'art. 10 del D.P.R. 3.6.1998, n° 252, i contratti, i subcontratti, affidamenti e sub affidamenti relativi a servizi, lavori o forniture di cui all'art. 2 sono stipulati o autorizzati previa acquisizione delle sole certificazioni e comunicazioni, di cui al Capo II del D.P.R. 3.6.1998, n° 252, fermo restando le verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui all'art. 10 del citato D.P.R. n° 252/1998.

4. Nelle ipotesi dei commi 2 e 3 del presente articolo, il C.G. si impegna ad inserire in contratto, o a far inserire da parte dell'affidatario o fornitore nei relativi subcontratti, apposita clausola in forza della quale, nel caso che le "informazioni antimafia" di cui all'art. 10 del citato D.P.R. n° 252/1998 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfetaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto o del subcontratto stesso, salvo il maggior danno.

5. Conformemente alle più recenti prescrizioni elaborate dal C.C.A.S.G.O., il C.G. potrà escludere dalla richiesta di "informazioni antimafia" le acquisizioni di materiali di consumo di pronto reperimento fino all'importo complessivo nel trimestre (e per singolo fornitore) di €. 50.000,00, fermo restando che anche per le dette acquisizioni dovranno essere comunicati all'ANAS Spa i dati identificativi dei fornitori (denominazione sociale, sede legale, numero di iscrizione al Registro delle imprese, partita I.V.A. codice fiscale e importo pagato) che, unitamente agli estremi degli altri soggetti esecutori e/o fornitori, andranno inseriti nella banca dati da costituire, a cura dell'ANAS Spa in attuazione del presente Protocollo.

Art. 5

1. Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo, la clausola risolutiva espressa potrà operare anche in relazione alle "informazioni" di cui all'art. 10, comma 9, del D.P.R. 3.6.1998, n° 252, (cd. *informazioni atipiche*). Il C.G. s'impegna a risolvere il contratto o a revocare l'autorizzazione al subcontratto o sub affidamento, esercitato ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.P.R. 252/1998. In detti casi il C.G. comunica senza ritardo all'ANAS Spa l'attivazione, nei confronti dell'affidatario o del sub affidatario, della clausola risolutiva

7



Prefettura di Potenza
Prefettura di Salerno



S.I.S. s.c.p.a.

espressa ed emette l'ordine di estromissione immediata della Società o Impresa cui le "informazioni" si riferiscono.

2. La comunicazione di dette "informazioni" da parte della competente Prefettura al C. G. ed all'ANAS Spa deve recare l'indicazione che è fatta ai fini del presente articolo del presente Protocollo.
3. A tale fattispecie si applicano le stesse disposizioni previste all'art. 4, ivi compreso l'inserimento nei contratti e subcontratti della clausola risolutiva espressa e della penale.

Art. 6

1. Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo viene attuato il "*Piano di Controllo Coordinato del Cantiere e dei Subcantieri*" interessati dai lavori di esecuzione del 2° Macrolotto. Il "*Piano di Controllo Coordinato dei Cantieri e dei Subcantieri*" si articola in zone di intervento, il cui controllo è assegnato, dalla Prefettura di Potenza, in accordo e sinergia con quella di Salerno, alle Forze dell'Ordine.
2. Il C.G. individua un Referente del cantiere e/o dei subcantieri, che assumerà la responsabilità dell'attuazione delle disposizioni e trasmetterà, con cadenza settimanale entro le ore 18,00 del venerdì precedente, le attività settimanali previste alla Prefettura e/o agli Organi di Polizia ogni utile notizia relativa ai Piani di Lavoro mediante interfaccia WEB.
3. Il c.d. "settimanale di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa:
 - a) alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi dell'Impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di subappalto, nella settimana di riferimento, e di qualunque automezzo che comunque avrà accesso al cantiere secondo il modello che verrà trasmesso a cura della Prefettura e nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo;
 - b) il Referente ha l'obbligo di comunicare senza alcun ritardo ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati;



Prefettura di Potenza
Prefettura di Salerno



S.I.S. s.c.p.a.

c) Il C.G. ha l'obbligo, tramite il Referente di Cantiere od altro soggetto responsabile, di garantire il corretto svolgimento dei lavori assicurando l'accesso ai cantieri e ai subcantieri alle sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati.

4. Le Prefetture, per il tramite delle Forze dell'Ordine, acquisite le informazioni provvedono:

- a) verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
- b) verificare alla luce del "settimanale di cantiere" la regolarità degli accessi e delle presenze;
- c) incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie;
- d) acquisire dal Referente di Cantiere ogni ulteriore dato ritenuto utile;
- e) curare l'attività di coordinamento istituzionale;
- f) raccogliere ed elaborare i dati di interesse;
- g) calendarizzare incontri periodici con le Forze di Polizia e/o i Referenti di Cantiere.

Art. 7

1. Le verifiche antimafia e gli altri adempimenti conseguenti sono curati dal Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura di Potenza, in attuazione del Decreto del Ministro dell'Interno in data 14.3.2003 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Nel caso in cui la Società o l'Impresa, nei cui riguardi devono essere svolte le *informazioni* abbia la sede legale nel territorio della provincia di Salerno o di altra provincia, la Prefettura di Potenza, in ragione della prevalente competenza territoriale e allo scopo di semplificare e fluidificare le relative procedure, inoltra la richiesta alla Prefettura - U.T.G. competente, indirizzandola al coordinatore del Gruppo Interforze e segnalando, ove si tratti di contratti o subcontratti per i quali non sussiste l'obbligo di acquisire le *informazioni* di cui all' art. 10 del D.P.R. 252/1998, che le stesse vengano effettuate in attuazione del presente Protocollo.

3. Nel caso in cui sia da sottoporre ad accesso Ispettivo un cantiere ubicato nel tratto autostradale ricadente nel territorio della provincia di Salerno, l'accesso sarà effettuato dal Gruppo Interforze costituito presso quella Prefettura - U.T.G. di Salerno, previo raccordo con il Gruppo Interforze della Prefettura - U.T.G. di Potenza.



Prefettura di Potenza
Prefettura di Salerno



S.I.S. s.c.p.a.

Capo II

Sicurezza nei cantieri e misure di prevenzione contro i tentativi di condizionamento criminale

Art. 8

1. Fermo quanto previsto dal successivo comma 2, il C.G. si impegna a dare notizia, senza ritardo, al Comando provinciale dei Carabinieri territorialmente competente di ogni illecita richiesta di danaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente. Il medesimo impegno viene assunto dal C.G. nei riguardi di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento alle imprese terze.
2. L'assolvimento di quanto previsto al comma 1 del presente articolo non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'Autorità giudiziaria.
3. Ai fini del comma 1 del presente articolo, il C.G. si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.

Art. 9

1. Gli stessi obblighi di cui all'articolo precedente vengono contrattualmente assunti nei confronti del C.G. dal Terzo Affidatario, nonché, nei confronti di questi, dai sub affidatari e subcontraenti a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori. L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata dal C.G. ai fini della revoca degli affidamenti e dell'autorizzazione ai sub affidamenti.



Prefettura di Potenza
Prefettura di Salerno



S.I.S. s.c.p.a.

Art. 10

1. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 4 del presente Protocollo, concretando una grave irregolarità ed un grave inadempimento degli obblighi assunti dal C.G., può essere causa di risoluzione del contratto di affidamento.
2. L'inosservanza della tempestiva risoluzione dei contratti o di revoca dell'autorizzazione al subcontratto o sub affidamento, nonché della tempestiva emissione dell'ordine di estromissione della Società od Impresa destinataria di antimafia positiva o di *informazione atipica*, interdittiva ai sensi dell'art.5 del presente Protocollo, concretando grave irregolarità e grave inadempimento degli obblighi assunti dal C.G., può essere causa di risoluzione del contratto di affidamento.

Art. 11

1. L'ANAS Spa provvede a riferire periodicamente sulla propria attività di vigilanza, come derivante dall'applicazione del presente protocollo, inviando al Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, con cadenza bimensile, un proprio rapporto, una copia del quale è altresì trasmessa alle Prefetture - U.T.G. di Potenza e di Salerno.

Art. 12

1. L'ANAS Spa comunica all'Osservatorio per i Lavori Pubblici, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27, comma 2, lett. P del D.P.R. 25.1.2000, n° 34, anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste per legge, ogni violazione da parte del C.G. degli obblighi derivanti dal presente Protocollo, qualora la violazione medesima presenti indubbie caratteristiche di *"grave negligenza nell'esecuzione dei lavori"* o di *"grave inadempienza contrattuale"* secondo le previsioni del Capitolato Speciale di Affidamento e/o del presente Protocollo.
2. L'ANAS Spa si impegna, altresì, ad effettuare, sulla base delle segnalazioni pervenute dal C.G., analoga comunicazione nei confronti dell'Osservatorio, in relazione alla mancata osservanza dei predetti obblighi da parte dei soggetti terzi affidatari e sub affidatari, nonché degli eventuali accertamenti positivi effettuati ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 3.6.1998, n° 252.



Prefettura di Potenza
Prefettura di Salerno



S.I.S. s.c.p.a.

Art. 13

1. Le previsioni del presente Protocollo relative all'assoggettamento dei contratti, affidamenti, subcontratti e sub affidamenti alle verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui all'art. 10 del D.P.R. 3.6.1998, n° 252, anche nella forma delle *informazioni atipiche*, si applicano altresì ai rapporti contrattuali e alle tipologie di prestazioni individuate al precedente art. 2, già in essere alla data di stipula del presente protocollo. Nel caso che, a seguito di tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi d'infiltrazione mafiosa nelle Società o Imprese interessate, il C.G. si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione, ovvero ad imporre ai propri affidatari e sub affidatari l'esercizio di tale diritto, avvalendosi della facoltà all'uopo prevista dall'art. 1 del richiamato D.P.R. 252/1998.

Art. 14

Il presente Protocollo ha, ad ogni effetto, valore di patto contrattuale, integra il contratto di affidamento tra l'ANAS Spa ed il Contraente Generale ed ha forza di legge tra le parti.
Sottoscritto in Potenza l' 8 aprile 2008.

Il Prefetto di Potenza

Dott. Luciano Mauriello

Il Prefetto di Salerno

Dott. Claudio Megli

L'ANAS Spa

Dott. Ing. Gavino Auricoratta

Il Consorzio S.I.S. s.c.p.a.

Legale Rappresentante

Ing. Claudio Dogliani